

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	713
Data della delibera	07-05-2019
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	Approvazione progetto esecutivo dei lavori "Adeguamento dell'impianto di illuminazione d'emergenza del Presidio "Misericordia e Dolce", sito in Via Cavour 87, a Prato" e indizione di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, come novellato dall'1, comma 1, lettera f) punto sub 1) del D.L. 32/2019.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	GAVAZZI GIANLUCA f.f.
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	GAVAZZI GIANLUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
30	Spese di rappresentanza da PRIV	3B030169	2019

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	Elenco elaborati progetto esecutivo
B	2	Relazione del Responsabile Unico del procedimento
C	29	Capitolato speciale d'appalto
D	13	Schema lettera contratto

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la Delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto Aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Preso atto che con delibera del Direttore Generale n. 759 del 29.05.2018 il Direttore Amministrativo, Dr. Massimo Braganti, è stato nominato Direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica;

Dato atto che con nota prot. n. 72957 del 11.06.2018 il Direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica, Dr. Massimo Braganti, ha delegato i Direttori di Area alla gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza e alla sottoscrizione/gestione dei relativi atti;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la delibera del Direttore Generale f.f., nr. 885 del 16/06/2017, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

Richiamata la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”*, nella quale si stabilisce che: *“... con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica:*

- se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (...);

Richiamati:

- il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248 *“Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante *“Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*;
- Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;

- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018;

Premesso che nel Piano investimenti, allegato al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019 – 2020 -2021, adottato dal Direttore Generale con deliberazione nr. 81 del 15.01.2019, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana, è inserito l'intervento denominato “*Lavori di Prevenzione incendi nell'ex Area Ospedaliera "Misericordia e Dolce", di Prato*”, per un importo complessivo di € 2.882.400,00, identificato con il Codice PO-08 e con il Codice CUP E34E16002830005, nell'ambito del quale sono previsti “*i lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione d'emergenza del Presidio Misericordia e Dolce, sito in via Cavour 87, a Prato*”;

Ricordato:

- che in data 07.06.2018, con il numero di protocollo 71073 è stato stipulato l'Accordo quadro avente per oggetto “*servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici*” con il R.T.P. costituito dall'Architetto Antonella Simoncini di Chiesina Uzzanese (PT), mandataria, dalla società Archimede S.R.L. di Lucca, mandante e dall'Ing. Gianluca Benassi di Camaiore (LU), mandante;

- che con contratto applicativo n. 1, numero di protocollo 95993 del 03.08.2018, è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva dei “*lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione d'emergenza del Presidio Misericordia e Dolce, sito in via Cavour 87, a Prato*” al R.T.P. avanti indicato;

Visto il progetto esecutivo dei “*lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione d'emergenza del Presidio Misericordia e Dolce, sito in via Cavour 87, a Prato*”, redatto dal R.T.P. Architetto Antonella Simoncini, mandataria, la cui copia cartacea è depositata agli atti d'Ufficio, validato in data 15 marzo 2019 dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della struttura proponente il presente atto, i cui elaborati sono descritti nell'elenco allegato come parte integrante alla presente atto sotto la lettera A), e ritenuto di approvarlo;

Preso atto che l'art. 1 del D.L. 32/2019, rubricato “*Modifiche al codice dei contratti pubblici*” con il comma 1 lettera f), punti 1) e 7), ha, tra l'altro, modificato l'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e inserito il comma 9-bis allo stesso articolo, prevedendo che le stazioni appaltanti,

- a) fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro “*(.....) mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici (.....)*”;
- b) “*(...) procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero previa motivazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*”

Vistala la relazione, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera B), nella quale il RUP dei lavori oggetto del presente atto, Ing. Gianluca Gavazzi:

- esprime la necessità di attivare le procedure per l'affidamento dei lavori di cui trattasi mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, come novellato dall'art. 1, comma 1, lettera f) punto sub 1) del D.L. 32/2019;
- motiva il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di almeno di tre operatori economici con la necessità di attivare una procedura che assicuri celerità dell'azione amministrativa per lavori legati alla sicurezza elettrica e ritenendo che non esistono esigenze di mercato che suggeriscano un diverso confronto concorrenziale (mediante procedura aperta);

- indica i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 83 del D.lgs. 50/2016, s.m, dell'art. 90, comma1, del D.P.R. 207/2010 e dell'articolo 36, comma 9-bis dello Codice dei contratti pubblici, aggiunto dal comma 1, lettera f) punto sub 7) del D.L. 32/2019,

e ritenuto di approvarla;

Visti il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto, allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, rispettivamente, sotto le lettere C) e D, *e ritenuto di approvarli;*

Vistala delibera n. 885 del 16.06.2017, esecutiva ai sensi d legge, soprarichiamata, con la quale è stata attribuita alla SOC proponente il presente atto la redazione della proposta di deliberazione di approvazione degli atti tecnici e di indizione delle procedure di gara e alla SOC Appalti e Supporto Amministrativo l'adozione di tutti gli atti finalizzati all'esecuzione delle procedure di gara e alla stipula del contratto;

Ritenuto:

- di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, come novellato dal D.L. 32/2019, per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, che si svolgerà in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), per un importo complessivo dell'appalto, di euro 77.010,44 (settantasettemilazerodieci/44), oneri fiscali esclusi, così composto:

- importo soggetto a ribasso € 76.407,14 (settantaseimilaquattrocentosette/14) di cui € 26.313,52 (ventiseimilatrecentotredici/52) per il costo della manodopera;

- importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 603,30 (seicentotre/30);

- di stabilire:

a) che saranno invitati alla procedura negoziata gli operatori economici individuati dal RUP dall'elenco aziendale, approvato con deliberazione n.320 del 16.02.2018, da ultimo aggiornato con provvedimento n. 403 del 15.03.2019, sulla base dei seguenti criteri:

- iscrizione alla seconda classe dell'elenco aziendale per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS 30 di cui al D.P.R. 207/2010;
- iscrizione nell'indirizzario di START per tali lavorazioni;
- possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016, s.m. e di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010, come dichiarato in sede di iscrizione all'elenco aziendale dagli operatori economici;
- operatori economici mai invitati a procedura di affidamento di lavori rispettando così il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

b) che, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo;

c) che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la quota delle lavorazioni subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto;

d) che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016;

e) che ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Dato atto che, a norma dell'art. 53, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 50/2016, gli operatori economici invitati alla procedura di cui trattasi non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Precisato che l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sarà reso noto anche mediante il provvedimento, di cui all'art. 76, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera l) del D.L. 32/2019;

Dato atto che con provvedimento del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo del Dipartimento Area Tecnica si provvederà a:

- approvare la lettera di invito con i modelli di dichiarazioni sostitutive, da presentare a corredo dell'offerta;
- imputare le spese relative al pagamento del contributo, stabilito con Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) nr. 1174 del 19/12/2018, recante "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019*", pubblicata sulla G.U. serie generale n. 55 del 06/03/2019;

Visto l'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, il quale stabilisce che prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il Direttore Lavori fornisce al RUP "*l'attestazione dello stato dei luoghi*"

Si rende necessario, pertanto, nominare il Direttore dei lavori dell'appalto oggetto del presente atto, individuato nella persona del Perito Industriale, Edoardo Tummino, titolare della P.O. "Attività professionali impianti elettrici e speciali" della SOC Gestione investimenti e manutenzione immobili Prato;

Preso atto che l'istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della struttura proponente il presente atto;

Dato atto, inoltre, della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore f.f. del Dipartimento Area tecnica, Ing. Gianluca Gavazzi, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di iniziare quanto prima i lavori;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di approvare gli elaborati del progetto esecutivo dei "*lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione d'emergenza del Presidio Misericordia e Dolce, sito in via Cavour 87, a Prato*, la cui copia cartacea è depositata agli atti d'Ufficio della struttura proponente il presente atto, validato in data 15 marzo 2019 dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della stessa struttura, i cui elaborati sono descritti nell'elenco allegato come parte integrante alla presente atto sotto la lettera A);

2) di approvare altresì la relazione dei lavori di cui trattasi, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera B), nella quale il RUP

- esprime la necessità di attivare le procedure per l'affidamento dei lavori indicati al precedente punto sub 1) del presente dispositivo mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, come novellato dall'art.1, comma 1, lettera f) punto sub 1) del D.L. 32/2019;
- motiva il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici con la necessità di garantire l'efficienza e la celerità dell'azione amministrativa per lavori legati alla sicurezza elettrica e ritenendo che non esistono esigenze di mercato che suggeriscano un diverso confronto concorrenziale (mediante procedura aperta);
- indica i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 83 del D.lgs. 50/2016, s.m, dell'art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e dell'articolo 36, comma 9-bis dello Codice dei contratti pubblici, comma aggiunto dal comma 1, lettera f) punto sub 7) del D.L. 32/2019,

3) di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, come novellato dal D.L. 32/2019, per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, che si svolgerà in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), per un importo complessivo dell'appalto, di euro 77.010,44 (settantasettemilazerodici/44), oneri fiscali esclusi, così composto:

- importo soggetto a ribasso € 76.407,14 (settantaseimilaquattrocentosette/14) di cui € 26.313,52 (ventiseimilatrecentotredici/52) per il costo della manodopera;
- importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 603,30 (seicentotre/30);

4) di stabilire:

- a) che saranno invitati alla procedura negoziata gli operatori economici individuati dal RUP dall'elenco aziendale, approvato con deliberazione n. 320 del 16.02.2018, da ultimo aggiornato con provvedimento n. 403 del 15.03.2019 sulla base dei seguenti criteri:
 - iscrizione alla seconda classe dell'elenco aziendale per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS 30 di cui al D.P.R. 207/2010;
 - iscrizione nell'indirizzario di START per tali lavorazioni;
 - possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016, s.m. e di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010, come dichiarato in sede di iscrizione all'elenco aziendale dagli operatori economici;
 - operatori economici mai invitati a procedura di affidamento di lavori rispettando così il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- b) che, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo;
- c) che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la quota delle lavorazioni subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto;
- d) che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016;
- e) che ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

5) di prendere atto che il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto sono allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, rispettivamente, sotto le lettere C) e D);

6) di dare atto che con provvedimento del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo del Dipartimento Area Tecnica si provvederà:

- ad approvare la lettera di invito con i modelli di dichiarazioni sostitutive, da presentare a corredo dell'offerta;

- ad imputare le spese relative al pagamento del contributo, stabilito con Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) nr. 1174 del 19/12/2018, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 55 del 06/03/2019;

7) di dare atto che nel Piano investimenti, allegato al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019 –2020 -2021, adottato dal Direttore Generale con deliberazione nr. 81 del 15.01.2019, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana, è inserito l’intervento denominato “Lavori di Prevenzione incendi nell’ex Area Ospedaliera “Misericordia e Dolce”, di Prato”, per un importo complessivo di € 2.882.400,00, identificato con il Codice PO-08 e con il Codice CUP E34E16002830005, nell’ambito del quale sono previsti “i lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione d’emergenza del Presidio Misericordia e Dolce, sito in via Cavour 87, a Prato”;

8) di nominare Direttore dei lavori dell’appalto oggetto del presente atto il Perito Industriale, Edoardo Tummino, titolare della P.O. “Attività professionali impianti elettrici e speciali” della SOC Gestione investimenti e manutenzione immobili Prato;

9) di trasmettere, a cura del RUP, la presente delibera e tutti i documenti allegati, ivi compresi i documenti di cui all’elenco allegato A), alla SOC Appalti e supporto amministrativo affinché possa attivare la procedura di gara in oggetto;

10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di iniziare i lavori quanto prima;

11) di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 29 del Dlgs.n.50/2016 nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” e sul sito dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;

12) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto dall’art. 3-ter, del D.lgs. 502/92, articolo introdotto dal D.lgs. 229/99, e dall’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2205 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

Allegato A

ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA DEL PRESIDIO "MISERICORDIA E DOLCE" SITO IN PIAZZA OSPEDALE 1-2-3-4-5 A PRATO

ELENCO ELABORATI:

Elaborati documentali:

- eleD1df relazione tecnica edificio c "Palazzina Ovest",
- eleD2df relazione tecnica edificio d "Centro Direzionale",
- eleD3df relazione tecnica edificio h "Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze",
- eleD4df relazione tecnica edificio g "Pitigliani".

Elaborati grafici:

- eleT1df edificio c pianta piano seminterrato "Pal. Ovest",
- eleT2df edificio c pianta piano terra "Pal. Ovest",
- eleT3df edificio c pianta piano primo "Pal. Ovest",
- eleT4df edificio c pianta piano secondo "Pal. Ovest",
- eleT5df edificio c pianta piano terzo "Pal. Ovest",
- eleT1.1df edificio D pianta piano terra "VOP",
- eleT1.2df edificio D pianta piano terra "VOP 2",
- eleT1.3df edificio D pianta piano terra "VOP 3",
- eleT2.1df edificio D pianta piano primo "Uffici Amm.vi",
- eleT2.2df edificio D pianta piano primo "VOP 2",
- eleT2.3df edificio D pianta piano primo "VOP 3",
- eleT3df edificio D pianta piano secondo "VOP",
- eleT4df edificio D pianta piano terzo "VOP",
- eleT5df edificio D pianta piano quarto "VOP",
- eleT1df edificio G pianta piano terra "Cord",
- eleT2df edificio G pianta piano primo "Cord",
- eleT3df edificio G pianta piano secondo "Cord",
- eleT1df edificio H pianta piano primo "Dipartimento Salute Mentale".
- Cronoprogramma,
- Quadro Economico.

Azienda USL Toscana centro



Dipartimento Tecnico
S.O.C. Manutenzione immobili e
gestione investimenti Prato

Direttore
Ing. Gianluca Gavazzi

Piazza Ospedale, 5
59100 Prato

telefono: 0574 804660
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

Allegato B

Prato, 29.04.2019
Prot. n. 49568

OGGETTO: Relazione del Responsabile del Procedimento per affidamento dei lavori di cui al progetto di "Adeguamento dell'impianto di illuminazione d'emergenza del Presidio "Misericordia e Dolce", sito in Via Cavour 87, a Prato".

Visti gli elaborati del progetto esecutivo, validato in data 15 marzo 2019, dei "Lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione d'emergenza del Presidio "Misericordia e Dolce", sito in via Cavour 87 - Prato" e descritti all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

- Importo complessivo dell'appalto, compresi oneri della sicurezza: euro 77.010,44 Iva esclusa.
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 603,30.
- Importo soggetto a ribasso: € 76.407,14 oneri fiscali esclusi.

Visto l'art. 1 del D.L. 32/2019, rubricato "Modifiche al codice dei contratti pubblici" che con il comma 1 lettera f), punti 1) e 7), ha, tra l'altro, modificato l'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e inserito il comma 9-bis allo stesso articolo, prevedendo che le stazioni appaltanti,

- 1) fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro " (.....) mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici (.....)";
- 2) "(...) procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero previa motivazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Considerato che si rende necessario attivare la procedura per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, di cui all'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016, come novellato dall'1, comma 1, lettera f) punto 1) del D.L. 32/2019.

Ritenuto che il ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno tre operatori economici, sia motivata dalla necessità di attivare una procedura che assicuri celerità dell'azione amministrativa per lavori legati alla sicurezza elettrica e dal fatto che non esistono esigenze di mercato che suggeriscano un diverso confronto concorrenziale (mediante procedura aperta);

Ritenuto pertanto,

a) di stabilire:

- 1) che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata avanti indicata sono stati individuati dall'elenco aziendale, approvato con deliberazione n.320 del 16.02.2018, da ultimo aggiornato con provvedimento n. 403 del 15.03.2019, sulla base dei seguenti criteri:
 - iscrizione alla seconda classe dell'elenco aziendale per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS 30 di cui al D.P.R. 207/2010;
 - iscrizione nell'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) per tali lavorazioni;
 - possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010, come dichiarato in sede di iscrizione all'elenco aziendale dagli operatori economici;
 - operatori economici mai invitati a procedura di affidamento di lavori rispettando così il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Azienda USL Toscana centro



Dipartimento Area tecnica
Direttore S.O.C. Manutenzione
immobili e gestione investimenti
Prato
Ing. Gianluca Gavazzi
Piazza dell'Ospedale 5
59100 PRATO (PO)
Tel.: 0574804660
Fax: 0574802801
e-mail:
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana

Nel caso di operatori economici in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OS 30, classifica I, in corso di validità, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti di carattere speciale;

- 2) che gli operatori economici potranno effettuare facoltativamente un sopralluogo per prendere visione dei luoghi in cui si volgerà l'appalto.
- 3) che ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo;
- 4) che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la quota delle lavorazioni subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto;
- 5) che i lavori devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22/1/08 n. 37 e poiché le lavorazioni oggetto dell'appalto consistono nella realizzazione di impianti elettrici in prossimità di "parti attive", a norma dell'art. 82 del D.lgs. 81/08, gli stessi devono essere eseguiti da soggetti in possesso dei requisiti sotto indicati:

- il personale impiegato dovrà essere professionalmente qualificato allo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto. La formazione professionale richiesta dovrà essere di almeno un operatore con qualifica professionale di "Persona Esperta" (PES) e di almeno una "Persona Avvertita" (PAV);
- le modalità di presentazione della qualifica professionale attribuita dal proprio Datore di Lavoro e controfirmata dal lavoratore a cui viene attribuito il ruolo, potrà essere integrata con la presentazione di attestati di partecipazione a corsi sulla sicurezza del lavoro elettrico, come previsto dalla norma CEI 11-27 (addestramento pratico sugli aspetti relativi ai livelli 1B e 2B; esperienza organizzativa; preparazione del lavoro; organizzazione del cantiere; scelta delle attrezzature da effettuarsi sul posto di lavoro ecc.).

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gianluca Gavazzi



Dipartimento Area tecnica
Direttore S.O.C. Manutenzione
immobili e gestione investimenti
Prato
Ing. Gianluca Gavazzi
Piazza dell'Ospedale 5
59100 PRATO (PO)
Tel.: 0574804660
Fax: 0574802801
e-mail:
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana

CODICE CUP: E34E16002830005

CODICE CIG: _____

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articoli 43, commi 3,4,5 e 7, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a misura

(articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti pubblici)

Azienda USL Toscana centro



Dipartimento Tecnico
S.O.C. Manutenzione immobili e
gestione investimenti Prato

Direttore
Ing. Gianluca Gavazzi

Piazza Ospedale, 5
59100 Prato

telefono: 0574 804660
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

DEFINIZIONI

Denominazione: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO – Area Prato
Servizio Responsabile: SOC Manutenzione immobili e gestioni investimenti Prato
Indirizzo: Presidio Misericordia e Dolce – P.za Ospedale 5
CAP: 59100
Località/città: Prato
Stato: Italia
Telefono: 0574 807011 (Collaboratore Tecnico Edoardo Tummino)

Posta elettronica: gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

L'Azienda USL Toscana Centro, (nel seguito del documento denominata Stazione appaltante) ha redatto il seguente Capitolato Speciale d'Appalto, denominato CSA, al quale l'operatore economico, nel seguito del documento denominato Appaltatore, dovrà attenersi.

L'Appaltatore sarà tenuto al rispetto del presente CSA e dei suoi allegati in tutte le fasi dei lavori.

La sottoscrizione del CSA e dei suoi allegati comporta per i concorrenti, l'automatica ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei documenti di gara.

Nel presente CSA sono assunte le seguenti definizioni:

a) D.L. 32/2019: il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;

Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come novellato dal D.lgs. n. 56 19 aprile 2017,

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 16 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

c) D.M. 49/2018: il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

d) D.M. 31/2018: il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31;

e) D.M. 248/2016: il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre, 2016, n. 248;

f) CSA: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

g) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

h) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;

i) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;

l) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

m) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti;

n) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;

o) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

Azienda USL Toscana centro



Dipartimento Tecnico
S.O.C. Manutenzione immobili e
gestione investimenti Prato

Direttore
Ing. Gianluca Gavazzi

Piazza Ospedale, 5
59100 Prato

telefono: 0574 804660
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

- p) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- q) **Costo del lavoro** (anche **CL**): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, determinato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- r) **Costi di sicurezza aziendali** (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- s) **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e al punto 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81;
- t) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- u) **DUVRI**: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza previsto dal Decreto n. 81 del 2008.

Capo 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dei lavori

1. L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per il completamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo di "*Adeguamento dell'impianto di illuminazione d'emergenza del Presidio "Misericordia e Dolce", sito in Via Cavour 87, a Prato*", presente nella documentazione di gara, comprendente i seguenti elaborati:

Elaborati documentali:

- eleD1df relazione tecnica edificio c "Palazzina Ovest",
- eleD2df relazione tecnica edificio d "Centro Direzionale",
- eleD3df relazione tecnica edificio h "Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze",
- eleD4df relazione tecnica edificio g "Pitigliani".

Elaborati grafici:

Dipartimento Tecnico
S.O.C. Manutenzione immobili e
gestione investimenti Prato

Direttore
Ing. Gianluca Gavazzi

Piazza Ospedale, 5
59100 Prato

telefono: 0574 804660
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

- eleT1df edificio c pianta piano seminterrato “Pal. Ovest”,
- eleT2df edificio c pianta piano terra “Pal. Ovest”,
- eleT3df edificio c pianta piano primo “Pal. Ovest”,
- eleT4df edificio c pianta piano secondo “Pal. Ovest”,
- eleT5df edificio c pianta piano terzo “Pal. Ovest”,
- eleT1.1df edificio D pianta piano terra “VOP”,
- eleT1.2df edificio D pianta piano terra “VOP 2”,
- eleT1.3df edificio D pianta piano terra “VOP 3”,
- eleT2.1df edificio D pianta piano primo “Uffici Amm.vi”,
- eleT2.2df edificio D pianta piano primo “VOP 2”,
- eleT2.3df edificio D pianta piano primo “VOP 3”,
- eleT3df edificio D pianta piano secondo “VOP”,
- eleT4df edificio D pianta piano terzo “VOP”,
- eleT5df edificio D pianta piano quarto “VOP”,
- eleT1df edificio G pianta piano terra “Cord”,
- eleT2df edificio G pianta piano primo “Cord”,
- eleT3df edificio G pianta piano secondo “Cord”,
- eleT1df edificio H pianta piano primo “Dipartimento Salute Mentale”.

2. L’esecuzione dei lavori deve avvenire secondo le condizioni e le particolarità tecniche contenute nel presente CSA e nel progetto esecutivo che l’Appaltatore riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L’Appaltatore si impegna a completare l’adeguamento dell’impianto di illuminazione del Presidio provvedendo alla fornitura, installazione, allacciamento, derivazione elettrica dall’impianto esistente e cablaggio di **numero 286 plafoniere di illuminazione di emergenza a led autoalimentate**, conformi alla CEI EN 60598-2-22 e EN 62034, certificazione ENEC, in classe di isolamento II, con autodiagnosi, potenza equivalente 24 W versione SE – IP 65, batterie agli ioni di litio e Ni-Cd, autonomia 3 ore.

4. Ai fini dell’articolo 11 della legge n. 3 del 2003 e dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici: il Codice Unico di Progetto (CUP) E34E16002830005 e il Codice identificativo di gara (CIG) _____

5. L’appalto è disciplinato dal D.L. 32/2019, dal Codice dei contratti pubblici, dalle linee guida n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, dal Regolamento generale, limitatamente alle disposizioni ancora attualmente in vigore e richiamate dall’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento), dal D.lgs. n. 81/2008 s.m. e i., dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248 *“Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*; dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*; dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante *“ Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*; dal Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore, L.R.T. 13 luglio 2007, n. 38, dalle norme del Codice Civile, dal presente capitolato speciale d’appalto (CSA) e da tutti gli atti oggetto della procedura di affidamento dei lavori.

6. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice Civile.

Dipartimento Tecnico
S.O.C. Manutenzione immobili e
gestione investimenti Prato

Direttore
Ing. Gianluca Gavazzi

Piazza Ospedale, 5
59100 Prato

telefono: 0574 804660
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

1. Le caratteristiche degli apparecchi da montare e la loro posizione in pianta nell'edificio sono ampiamente descritti negli elaborati del progetto esecutivo elencati al precedente articolo 1.

2. Il montaggio dovrà avvenire a parete e/o a soffitto all'interno dei luoghi di lavoro, nei corridoi, lungo le vie d'esodo e all'esterno in prossimità delle uscite di sicurezza.

3. L'Appaltatore si impegna a completare la fornitura e il montaggio delle lampade restanti, risultanti dagli ultimi elaborati di aggiornamento.

4. Luogo d'intervento è il Presidio "Misericordia e Dolce", sito a Prato in P.za Ospedale 5 – 59100, con ingresso da Via Cavour n. 87.

5. Le prestazioni oggetto dei lavori consistono:

A) Installazione all'interno dei luoghi di lavoro:

N. 54 (cinquantaquattro) plafoniere d'emergenza da montarsi all'interno dei luoghi di lavoro che dovranno essere fornite, consegnate sul luogo di montaggio, installate a parete o a soffitto a seconda dei casi, ed allacciate con derivazione elettrica dall'impianto esistente.

L'uso di attrezzature, utensili manuali, scale, carrelli o apprestamenti, cavi, canaline esterne, ecc... e quant'altro occorra a dare l'opera finita a regola d'arte è da considerarsi sempre compreso nel prezzo offerto, così come la pulizia finale dell'area d'intervento e la rimozione e smaltimento a rifiuto di scarti e residui derivanti dall'intervento stesso.

B) Installazione all'interno dei corridoi e lungo le vie d'esodo:

N. 232 (duecentotrentadue) plafoniere d'emergenza da montarsi all'interno dei corridoi e lungo le vie d'esodo che dovranno essere fornite, consegnate sul luogo di montaggio, installate a parete o a soffitto a seconda dei casi, allacciate con derivazione elettrica dall'impianto esistente, compreso cablaggio ai quadri di zona.

L'uso di attrezzature, utensili manuali, scale, carrelli o apprestamenti, cavi, canaline esterne, ecc... e quant'altro occorra a dare l'opera finita a regola d'arte è da considerarsi sempre compreso nel prezzo offerto, così come la pulizia finale dell'area d'intervento e la rimozione e smaltimento a rifiuto di scarti e residui derivanti dall'intervento stesso.

6. Il personale impiegato nei lavori dovrà avere adeguata preparazione e capacità tecnica per la resa a perfetta regola d'arte delle prestazioni, in conformità al DM 37/2008.

7. L'Appaltatore avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

8. L'Appaltatore dovrà trasmettere prima della data di inizio dei lavori, un elenco nominativo del personale che verrà adibito all'appalto, con l'indicazione, per ciascun addetto, delle mansioni attribuite.

9. Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L'Appaltatore si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco, trasmettendone le eventuali variazioni all'Azienda interessata.

10. L'Appaltatore dovrà curare che il proprio personale:

- sia munito di cartellino di riconoscimento a norma della Circolare del Ministero della Sanità prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- indossi idonei DPI;
- non lasci incustoditi mezzi e attrezzature di alcun genere;
- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento dell'appalto;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento dell'appalto;
- non arrechi ostacolo alle attività aziendali, eseguendo le disposizioni del RUP/DEC;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- rispetti il divieto di fumare;
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati con l'Azienda.

Dipartimento Tecnico
S.O.C. Manutenzione immobili e
gestione investimenti Prato

Direttore
Ing. Gianluca Gavazzi

Piazza Ospedale, 5
59100 Prato

telefono: 0574 804660
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

11. L'Appaltatore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio, esso risponderà dei danni derivanti al patrimonio aziendale, cose o a terzi, siano essi utenti, dipendenti dell'Azienda, o soggetti estranei, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

Art. 3 - Fattibilità dei lavori

1. L'accesso all'immobile avverrà tramite la viabilità esistente. Durante le manovre di carico e scarico sarà cura dell'Appaltatore adottare tutte le dovute misure preventive atte alla pubblica incolumità di utenti e dipendenti, compresa la delimitazione e/o transennatura dell'area se necessario.

2. Gli ambienti in cui l'Appaltatore si troverà a lavorare sono ambienti sanitari con o senza presenza di persone all'interno, più precisamente gli ambienti di lavoro saranno prevalentemente uffici o ambulatori, per i quali potrebbe essere necessario concordare l'orario d'intervento, compatibilmente con le visite prenotate. In caso di stanze chiuse a chiave, l'Appaltatore dovrà segnalare lo specifico vano al personale, per permetterne l'apertura e consentire l'esecuzione del lavoro.

3. Le operazioni nei corridoi e lungo le vie d'esodo saranno condizionate dalla presenza di persone in transito, utenti e personale sanitario, pertanto l'Appaltatore dovrà curare di non lasciare attrezzature incustodite, non arrecare intralcio od ostacolo al normale svolgimento del servizio, non arrecare pericolo alcuno all'incolumità delle persone.

4. In caso di necessità l'Appaltatore dovrà segnalare in maniera ben visibile la presenza di materiale, scale, o pericolo per le persone, mediante birilli, cartelli, nastro bianco e rosso o transenne, per la salvaguardia della salute e della sicurezza.

Si rimanda al DUVRI presente nella documentazione di gara.

Art. 4 - Importo dell'appalto

1. L'importo complessivo dell'appalto è di € 77.010,44=, oneri fiscali esclusi.

1.1 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 603,30.

1.2 Importo soggetto a ribasso: € 76.407,14, di cui € 26.313,52= per il costo della manodopera.

1.4 Le lavorazioni dell'appalto sono riconducibili alla seguente categoria di cui al D.P.R. 207/2010:

Descrizione	Categoria	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
Impianti interni elettrici telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	Si	77.010,44	100%	prevalente	si 30%

2. Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione dei lavori di cui all'art. 83 del Regolamento generale.

3. Per poter eseguire i lavori gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui all'art. 90 del Regolamento generale, che di seguito si elencano:

a. - importo dei lavori analoghi, riconducibili alla categoria di cui al precedente comma 1 eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera di invito, non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b. - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c. - adeguata attrezzatura tecnica;

4. I requisiti tecnico organizzativi, di cui al precedente comma 3 del presente articolo, possono essere dimostrati, per i concorrenti in possesso dell'attestazione rilasciata da Società di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata, con l'attestato SOA, in corso di validità, nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi degli artt. 61 e 92 del Regolamento generale, nello specifico per la categoria OS 30 Classifica. I.

5. I lavori devono comunque essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22/1/08 n. 37 e, poiché le lavorazioni oggetto dell'appalto consistono nella realizzazione di impianti elettrici in prossimità di "parti attive", i requisiti di cui all'art. 82 del D.lgs. 81/08.

6. I lavori sono a misura e il prezzo convenuto ed offerto ed il costo dell'attività è dipendente della quantità effettivamente riscontrata in termini di contabilità dei lavori in contraddittorio con la Direzione dei Lavori.

Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del CSA

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente CSA si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, ma controfirmati dalle parti contraenti e depositati agli atti presso la Stazione appaltante, i seguenti documenti:

- a) il capitolato generale delle opere pubbliche, D.M. 145/2000, per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente CSA;
- c) tutti gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del DPR 207/2010;
- e) la lista delle lavorazioni;
- f) il DUVRI.

Art. 7- Modifiche dell'operatore economico Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata. Si applicano inoltre i commi seguenti dello stesso articolo.

2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese



Dipartimento Tecnico
S.O.C. Manutenzione immobili e
gestione investimenti Prato

Direttore
Ing. Gianluca Gavazzi

Piazza Ospedale, 5
59100 Prato

telefono: 0574 804660
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 19-bis del Codice dei Contratti, le previsioni di cui ai commi 17, 18, 19, dello stesso articolo trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e) dello stesso Codice.

Art. 8 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 - Consegna dei lavori e durata

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio immediatamente dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale come previsto dall'art. 8 del DM 49/2018.

2. Tutte le operazioni previste in progetto devono essere concluse entro e non oltre 60 giorni solari e consecutivi dalla data risultante dal Verbale di consegna dei Lavori.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione).

4. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dei commi 8 e 13 dell'articolo 32 del Codice dei contratti; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 49/2018.

6. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi preliminari in materia di sicurezza previsti dal Decreto n. 81 del 2008 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

7. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 4, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

8. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve sottoporre all'autorizzazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP) un crono programma delle installazioni.

9. I lavori dovranno essere continuati e continuativi, i termini non potranno essere sospesi né interrotti.

10. L'Azienda si riserva la facoltà di concedere proroga sui termini contrattuali, qualora l'appaltatore ne faccia esplicita richiesta scritta, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, sottoponendo al giudizio insindacabile del RUP, le motivazioni che hanno reso necessaria l'estensione temporale.

11. L'eventuale proroga verrà concessa agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

12. Alla fine dei lavori, l'Appaltatore ne darà tempestiva comunicazione, a seguito della quale lo stesso RUP o suo delegato provvederà a verificare l'effettiva conclusione degli interventi e la conformità di cui al successivo articolo 29.

Art. 10 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, comma 1, del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti nei luoghi oggetto dei lavori al momento della sospensione; ove il verbale di sospensione sia redatto in assenza del Direttore tecnico del Cantiere o dell'Appaltatore che firmano il verbale per accettazione, il D.L. provvederà alla sua trasmissione all'indirizzo pec dell'Appaltatore che restituirà il verbale firmato.

2. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.

3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

4. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera oppure all'affidamento di nuove lavorazioni, nei casi previsti dall'art.106, del Codice ove la variante o il nuovo affidamento riguardino l'esecuzione di lavorazioni interferenti con quelle in appalto.

5. Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Dipartimento Tecnico
S.O.C. Manutenzione immobili e
gestione investimenti Prato

Direttore
Ing. Gianluca Gavazzi

Piazza Ospedale, 5
59100 Prato

telefono: 0574 804660
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

6. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;
- d) la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti nei luoghi di lavoro al momento della sospensione

7. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, in quanto compatibili.

8. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

9. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

10. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dal precedente comma 1 del presente articolo, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo calcolato considerando una produzione giornaliera pari al rapporto tra importo contrattuale dei lavori e giorni utili per l'esecuzione.

Art. 11 - Sospensioni ordinate dal RUP

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i

Dipartimento Tecnico
S.O.C. Manutenzione immobili e
gestione investimenti Prato

Direttore
Ing. Gianluca Gavazzi

Piazza Ospedale, 5
59100 Prato

telefono: 0574 804660
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori.

3. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 9, comma 2, del presente CSA, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo precedente in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

- a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione di eventuali varianti oppure affidamento di nuove lavorazioni, nei casi previsti dall'art.106, del Codice dei contratti pubblici, ove la variante o il nuovo affidamento riguardino l'esecuzione di lavorazioni interferenti con quelle in appalto.

Art. 12 - Inadempimenti e penali

1. L'Azienda, se riscontra inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o inadempimenti non puntuali delle stesse, contesta formalmente all'appaltatore le inadempienze riscontrate.

2. Ogni fattura é emessa al netto delle penali. Qualora la fattura sia stata emessa per l'importo non dovuto, l'Appaltatore emetterà specifica nota di credito di importo pari alla penale che l'Azienda provvederà a stornare dalla fattura impropriamente emessa.

3. Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di inadempimenti che determinano l'applicazione di sanzioni economiche:

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Azienda ovvero a forza maggiore, rispetto a:

- i termini massimi stabiliti per l'inizio dei lavori;
- al termine per la sostituzione dei prodotti in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dell'art. 29, comma 6;
- al cronoprogramma presentato prima dell'inizio delle operazioni ed autorizzato dal RUP;
- ai termini contrattuali previsti al precedente articolo 9;
- agli ordini di servizio emessi dal RUP o suo delegato;

l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Prodotto difforme qualitativamente dalle caratteristiche tecniche previste nel presente Capitolato, l'Appaltatore sarà tenuto alla sostituzione del prodotto o, nel caso di mancata sostituzione, a corrispondere una penale di € 200,00 (euro duecento/00), oltre agli oneri di sostituzione e installazione residuanti a carico della committenza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora l'intervento di ripristino dei prodotti non venga effettuato nei termini fissati, sarà applicata all'appaltatore una penale fissata in € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto; si applicheranno all'Appaltatore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Nel caso l'Azienda riscontri ***difetti o carenze nel montaggio, installazione, allaccio o cablaggio*** dei prodotti l'Appaltatore sarà tenuto al perfezionamento ed eliminazione

della difformità riscontrata o, in caso negativo, a corrispondere una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) oltre agli oneri derivanti dall'eliminazione delle difformità sostenuti dalla committenza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Mancato rispetto degli obblighi e divieti previsti per il personale all'articolo 2, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Mancata pulizia finale dell'area, rimozione e smaltimento a rifiuto di scarti e residui derivanti dall'intervento, come previsto all'articolo 2, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni punto lasciato in disordine, oltre agli oneri sostenuti dalla committenza per il superamento della non conformità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Mancata segnalazione del pericolo durante gli interventi nei corridoi e lungo le vie d'esodo, come previsto al precedente articolo 3, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni punto non segnalato, oltre agli oneri sostenuti dalla committenza per il superamento della non conformità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, l'Azienda potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Azienda ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. In caso di inadempienze gravi, oppure lievi ma ripetute, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e successivamente indire una nuova procedura, oppure rivolgersi all'operatore economico secondo classificato addebitando in entrambi i casi all'Appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute. Nel caso di minore spesa sostenuta per l'affidamento a terzi nulla competerà all'Appaltatore inadempiente.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. L'Operatore Economico Affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni dell'Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili ai richiedenti.

9. L'Appaltatore sarà responsabile delle eventuali sanzioni (p.es. multe), e/o richieste di risarcimento addebitate all'Azienda per inadempimenti causati dal mancato rispetto delle normative vigenti da parte dell'Appaltatore o conseguenti ad interventi non effettuati.

Art. 13 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 12, è

computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora.

4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 14 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

- a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera o in qualsiasi punto del lavoro;
- b) Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
- c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;
- d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

5. I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.

6. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisoriale, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

7. I prezzi offerti si intendono compresi di tutti gli oneri relativi a carico, trasporto,

scarico e oneri di conferimento a discarica autorizzata, dei materiali di risulta e rifiuti.

8. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del CSA, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

9. L'Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto, rinunciando espressamente sin d'ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 15 - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice, è prevista la corresponsione, in favore dell'Appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) calcolata sul valore del contratto di appalto, da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D.lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 31/2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 16 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati raggiungano un importo non inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;

- b) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
- a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
- b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato, previa emissione da parte dell'Appaltatore di fatturazione elettronica.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 17. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 17 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 16, comma 2, lett. b), al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa emissione da parte dell'appaltatore di fatturazione elettronica.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
- un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di

Dipartimento Tecnico
S.O.C. Manutenzione immobili e
gestione investimenti Prato

Direttore
Ing. Gianluca Gavazzi

Piazza Ospedale, 5
59100 Prato

telefono: 0574 804660
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

due anni;

- efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 49/2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Il termine per il pagamento indicato al precedente comma 3 del presente articolo è comunque subordinato all'acquisizione del DURC regolare.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

8. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 18 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura elettronica, contenente i riferimenti.

2. La fattura dovrà essere emessa e trasmessa in formato elettronico ed intestata all'**Azienda USL Toscana Centro – Area Pratese – C.F./P.IVA 06593810481, con sede in Firenze, Piazza S. M. Nuova, 1 - Codice Univoco Ufficio (C27NVZ) - Codice IPA (auslrc).**

3. Sul documento fiscale dovrà essere obbligatoriamente:

a) inserito il CIG _____ - senza il quale, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 25 del D.l. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge 89 del 23.06.2014, non è possibile procedere al pagamento della fattura;

b) annotato il numero dell'ordine che sarà comunicato a seguito dell'appalto, così da rendere più celere il procedimento di liquidazione.

La fatturazione è onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'Appaltatore.

4. Ogni pagamento è altresì subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; documento che, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, deve risultare a corredo del titolo di pagamento;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

5. L'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio, esclusivamente conti correnti dedicati, bancari o postali, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle Imprese interessate al presente appalto, il Codice identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della

richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 19 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 16, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 17, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 20 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
 - a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul c/c bancario intestato all'Azienda USL Toscana centro acceso c/o Intesa San Paolo- IT18 A030 6902 8871 0000 0046 034, con causale la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura negoziata per l'affidamento lavori previsti nel progetto esecutivo di *"Adeguamento dell'impianto di illuminazione d'emergenza del Presidio "Misericordia e Dolce", sito in Via Cavour 87, a Prato"*, (CIG _____ - CUP E34E1600283005).
 - c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata al D.M. 31/2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera c), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione.
4. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituite.
5. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti

formalmente, la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

7. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti.

Art. 21 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauazione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti per la garanzia provvisoria.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del Codice dei contratti, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

8. La garanzia copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 22 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori di cui al precedente articolo 9, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura della predetta polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) per un massimale non inferiore all'importo del contratto, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3)

2) per le opere preesistenti: euro 10.000,00 (diecimila,00)

3) per demolizioni e sgomberi: euro 2.000,00 (duemila,00).

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila).

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del Codice dei contratti, in caso di raggruppamenti temporanei la polizza assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

7. La polizza assicurativa copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 23 -Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.

2. Le modifiche nonché le varianti devono essere preventivamente autorizzate dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Dipartimento Tecnico
S.O.C. Manutenzione immobili e
gestione investimenti Prato

Direttore
Ing. Gianluca Gavazzi

Piazza Ospedale, 5
59100 Prato

telefono: 0574 804660
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

3 Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali del comma 4 dello stesso articolo.

4. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), punto 2) e comma 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) non è alterata la natura generale del contratto;
- c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) indicata all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
- d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali.

5. Nel caso le variazioni e/o le modifiche al contratto rientrano nel quinto dell'importo contrattuale viene sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti.

7. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui al precedente articolo 9, nella misura strettamente indispensabile.

8. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Art. 24 -Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 25 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara.
2. Se tra i prezzi di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:
 - a) "Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana", Provincia di Prato, pubblicato con Delibera regionale n. 1287 del 27/11/2018 e consultabile sul sito regionale all'indirizzo <http://prezzariolpp.regione.toscana.it>;
 - b) Prezzario DEI "Prezzi informativi dell'Edilizia" Edizioni DEI (Tipografia del Genio Civile), Roma, edizione Giugno 2018; Bollettino degli Ingegneri – provincia di Prato - edizione 2018;
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 26 - Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti è ammesso il subappalto.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto da stipulare, previa autorizzazione della Stazione appaltante, purché:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto;
 - b) il subappaltatore soddisfi i criteri di selezione relativamente alle lavorazioni oggetto del subappalto;
 - c) l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.
 - d) l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
 - e) l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - e1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate.
Il contratto di subappalto deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica risultante dal contratto stipulato e deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, evidenziando i costi della sicurezza e i costi della manodopera, che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore deve corrispondere al subappaltatore senza alcun ribasso. Il contratto, deve, inoltre, contenere, a pena di nullità, le clausole sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136 del 2010;unitamente al contratto di subappalto:
 - e2) della documentazione attestante che il subappaltatore/ cottimista è in possesso dei requisiti criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice dei Contratti, in relazione alle opere da realizzare e al loro importo;
 - e3) di una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 - e4) della dichiarazione di insussistenza, nei confronti del subappaltatore, di alcuno dei

divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

- e5) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere resa da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
- b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste negli oneri per la sicurezza, questi sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio POS.

5. Ai sensi del comma 20 dell'art. 105 del Codice dei Contratti le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 105 avanti richiamato è consentita, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 9, primo periodo, del Codice dei contratti, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunta in appalto, come previsto dall'ultimo capoverso del comma 20 dello stesso articolo.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

8. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 27 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica quanto di seguito previsto:

a) Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, il subappaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

b) Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

c) La violazione degli obblighi di cui ai punti precedenti comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti non è considerato

subappalto:

- l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori;
- le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto di appalto.

Art. 28 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del codice dei contratti pubblici, provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi nei seguenti casi:

- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore.

In tal caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione del relativo stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi.

2. La Stazione appaltante corrispondente direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

3. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

4. I pagamenti per le prestazioni eseguite dai subappaltatori sono subordinati:

- a) all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) all'acquisizione della documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro e dei costi della sicurezza senza ribasso, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del codice dei Contratti.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
- b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante per motivi diversi dall'inadempimento dell'Appaltatore, esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per

la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 29 - Conto finale e certificato di regolare esecuzione

1. Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.
2. La visita per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio del relativo certificato avranno luogo entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso da Direttore dei lavori e confermato dal RUP.
3. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di accertamento della regolare esecuzione.
4. Qualora venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2, del Regolamento generale l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori ritenuti necessari, nel tempo assegnato.
5. Nell'ipotesi di difetti di cui al comma 3 del citato articolo 227, il Direttore Lavori determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'appaltatore medesimo.
6. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolo speciale o nel contratto.

Art. 30 - Manutenzione e custodia delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione

1. L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo le maggiori responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.
3. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
4. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
5. Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dalla Stazione appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi l'obbligo di custodia è a carico della Stazione appaltante medesima.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gianluca Gavazzi

Azienda USL Toscana centro



Dipartimento Tecnico
S.O.C. Manutenzione immobili e
gestione investimenti Prato

Direttore
Ing. Gianluca Gavazzi

Piazza Ospedale, 5
59100 Prato

telefono: 0574 804660
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

Allegato D

Prato, li

Trasmessa via PEC

Spett.le

PEC

Oggetto: LETTERA CONTRATTO N. ___/___ (CIG _____) CUP E34E16002830005 per LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA DEL PRESIDIO "MISERICORDIA E DOLCE", SITO IN VIA CAVOUR 87, A PRATO - art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 32/2019.

Con determinazione dirigenziale n. ___ del ___/___/___, dichiarata efficace con determinazione dirigenziale n. ___ del ___, immediatamente esecutiva, è stata aggiudicata la procedura negoziata in oggetto a favore di codesta Impresa.

Lo specifico affidamento in oggetto è regolato dalle condizioni sotto riportate.

La presente costituisce contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, s.m., firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo.

Si allega, infine, alla presente analogo schema di lettera contratto da restituire per PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante di Codesto operatore economico.

**SINTESI DI RIEPILOGO DEL CONTRATTO
PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
D'EMERGENZA DEL PRESIDIO "MISERICORDIA E DOLCE", SITO IN VIA
CAVOUR 87, A PRATO -
CIG: _____ - CUP: E34E16002830005**

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gianluca Gavazzi.
Direttore dei Lavori: Collaboratore tecnico, Perito Industriale, Edoardo Tummino.
Affidatario: _____
Importo a base d'asta: € 76.407,14, al netto di IVA di cui € 26.313,52 per il costo della manodopera.
Ribasso d'asta: ___%
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 603,30

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Premesse e Allegati.

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, sebbene non tutti allegati al presente atto, che le parti affermano di ben

Azienda USL Toscana centro



Dr. Massimo Martellini
Direttore SOC Appalti e Supporto
Amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova 1
50122 – Firenze (Fi)
Email:
massimo.martellini@uslcentro.tos
cana.it

conoscere, come dichiarato in sede di gara a parte per la loro esatta individuazione, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse, i quali assumono valore gerarchico, rispetto al contratto e fra di loro, nell'ordine in cui sono di seguito elencati:

- a) il capitolato generale delle opere pubbliche, D.M. 145/2000, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale d'Appalto o non previsto da quest'ultimo;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto, allegato 1 al presente atto;
- c) tutti gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del DPR 207/2010;
- e) la lista delle lavorazioni;
- f) il DUVRI.

3. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Articolo 2. - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.
2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti.

Articolo 3. - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta a €..... (diconsi)
di cui

- a) €..... (diconsi) oggetto dell'offerta di ribasso
 - b) € (diconsi.....) per oneri per la sicurezza
1. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
 2. Il contratto è stipulato "a misura" come riportato nel CSA.
 3. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti e le condizioni previste nel CSA.

Articolo 4. - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 5. - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di _____,

Via _____ n° _____.

2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario.
3. Ove non diversamente disposto successivamente, mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito c/o _____ - sul conto corrente dedicato di cui all'art.3 della Legge n°136/2010 e s.m.i. - codice IBAN: _____.
4. Le persone delegate ad operare sul conto dedicato avanti indicato sono:
_____ Codice fiscale _____.
_____ Codice fiscale _____.
5. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.
6. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
7. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
8. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6. - TERMINI PER L'INIZIO

E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio immediatamente dopo la presente stipula, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale come previsto dall'art. 8 del DM 49/2018.
2. Tutte le operazioni previste in progetto devono essere concluse entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla data risultante dal Verbale di consegna dei Lavori.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione).
4. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dei commi 8 e 13 dell'articolo 32 del Codice dei contratti; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'art. 9 del CSA.



Articolo 7. - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, comma 1, del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti nei luoghi oggetto dei lavori al momento della sospensione; ove il verbale di sospensione sia redatto in assenza del Direttore tecnico del Cantiere o dell'Appaltatore che firmano il verbale per accettazione, il D.L. provvederà alla sua trasmissione all'indirizzo pec dell'Appaltatore che restituirà il verbale firmato.

2. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.

3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

4. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera oppure all'affidamento di nuove lavorazioni, nei casi previsti dall'art.106, del Codice ove la variante o il nuovo affidamento riguardino l'esecuzione di lavorazioni interferenti con quelle in appalto.

5. Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del CSA.

Articolo 8. - INADEMPIMENTI E PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali e/o inadempimenti non puntuali delle stesse, l'Azienda provvederà alla contestazione formale all'appaltatore

2. Ogni fattura é emessa al netto delle penali. Qualora la fattura sia stata emessa per l'importo non dovuto, l'Appaltatore emetterà specifica nota di credito di importo pari alla penale che l'Azienda provvederà a stornare dalla fattura impropriamente emessa.

3. L'elenco degli adempimenti che determinano l'applicazione di sanzioni economiche, con i relativi importi, è elencato all'articolo 12 del Capitolato Speciale d'Appalto

4. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto dal CSA.

Articolo 9. - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri e la cartellonistica di cantiere;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, con requisiti idonei in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 10. - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. Per la valutazione del lavoro si richiama quanto disposto dall'art. 14 del

Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Le misurazioni e i rilevamenti dei lavori a misura sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Articolo 11. - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art.106, comma 1, del Codice dei Contratti.

Articolo 12. - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base agli artt.106 e 107 del Codice dei contratti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto dall'articolo 23 del CSA.

Articolo 13. - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. All'Appaltatore sarà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.
2. All'appaltatore verrà corrisposto il pagamento in acconto quando i lavori eseguiti, contabilizzati, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa ai costi per la sicurezza, al netto della ritenuta dell'0,50% e al netto dell'importo dell'anticipazione, raggiungono la somma di € 40.000,00 (euro quarantamila).
3. In deroga alla previsione del comma 2, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 2, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 17.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2:

- a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
- b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 15, comma 3.

6. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato, previa emissione da parte dell'Appaltatore di fatturazione elettronica e, a tal fine si comunicano i seguenti codici: **Codice Univoco Ufficio (C27NVZ) - Codice IPA (ausltc).**

L'IVA è a carico di questa Azienda. Si applica l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

8. Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge n. 89 del 23.06.2014, la fattura deve riportare **obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG _____)** senza il quale non è possibile procedere al pagamento della stessa.

9. L'Appaltatore si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture il numero dell'ordine (laddove presente) e il **Codice CUP: E34E16002830005**

10. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è effettuato entro 90 (NOVANTA) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. Il conto finale è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori, accertata con apposito atto, è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione e della regolarità contributiva.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria, ai sensi del comma 6 dell'articolo 103 del Codice, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Per i termini e le condizioni di costituzione della garanzia di cui al precedente comma, si richiama quanto disposto dall'articolo 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

12. In merito alla tracciabilità dei pagamenti:

- l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;
- l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6



Dr. Massimo Martellini
Direttore SOC Appalti e Supporto
Amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova 1
50122 – Firenze (Fi)
Email:
massimo.martellini@uslcentro.tos
cana.it

della Legge n. 136/2010.

Articolo 14. - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura di legge. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito all'articolo 19 del CSA.

Articolo 15. - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010 che viene richiamato dall'art. 237, comma 2, dello stesso Decreto.

Articolo 16. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.

2. L'Appaltatore dà atto che la Stazione appaltante ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Codice di comportamento di cui al precedente comma.

3. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

4. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

5. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per mancato rispetto dei

termini, come previsto all'art. 13 del CSA.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

6. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. n°81/2008 e s.m.i.
- j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- k) non assolvimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

6. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

7. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 s.m.i e successive modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.

8. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

9. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera inviata per posta certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso, la Stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c.

Articolo 17 - CONTROVERSIE

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, nel caso in cui l'importo

economico possa variare tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, acquisita la relazione del Direttore dei lavori, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 205 del Codice dei Contratti, può nominare un esperto che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro quarantacinque giorni. La proposta può essere elaborata anche dallo stesso responsabile del procedimento. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. A norma dell'articolo 205, comma 1, del Codice dei contratti, l'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. Qualora non si giunga ad accordo bonario, sarà eseguito un arbitrato con le modalità indicate nell'art. 209 del Codice dei Contratti.

4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Prato con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al CSA.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo al CSA.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 19. - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
 5. L'appaltatore "informa" le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Articolo 20. - SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori, che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti previsti dal normativa vigente in materia.
3. Il contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 105, comma 5, del Codice dei contratti.
5. Il pagamento dei subappaltatori è disciplinato dall'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti.
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempienza contributiva e retributiva e regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art.30 del Codice dei Contratti.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito all'art. 26 del CSA.

Articolo 21. - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza assicurativa numero _____ del _____ rilasciata dalla _____, per

l'importo di € _____ = pari al ___% (___) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 22. -OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'art. 2049 del CC, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza assicurativa, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e cessazione alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione, numero _____ del _____, rilasciata dalla _____, per un massimale non inferiore all'importo del contratto, al netto degli importi di seguito indicati:

- a) per le opere preesistenti € 10.000,00 (euro diecimila/00);
- b) per demolizioni e sgomberi: € 2.000,00 (euro duemila/00).

La polizza assicurativa, di cui al precedente comma 2, deve assicurare l'Azienda anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori (RCT), per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000 (cinquecentomila).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento e il capitolato generale d'appalto, quest'ultimo per la parte in vigore.

Articolo 24. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Poiché l'esecuzione delle opere di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 - punto quattro della L. 633/1972 e dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 33 della Legge 6 agosto 1954 n. 603 e dell'articolo 3 della Legge 12 febbraio 1968 n. 132, tutte le spese del presente atto sono a carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC dall'affidatario alla Stazione Appaltante della lettera contratto, debitamente sottoscritta con firma digitale.

Dr. Massimo Martellini

.....
(firmato digitalmente)

Allegati:

Allegato 1) - CSA (OMISSIS)

Allegato n.2: Copia da restituire (OMISSIS)

Azienda USL Toscana centro



Dr. Massimo Martellini
Direttore SOC Appalti e Supporto
Amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova 1
50122 – Firenze (Fi)
Email:
massimo.martellini@uslcentro.tos
cana.it